

STATUTO ASSOCIAZIONE

“PASTELLO BIANCO”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata “PASTELLO BIANCO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo “PASTELLO BIANCO - APS”.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Cologne (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci, svolge in favore dei propri soci, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività



Francesco Guidotti

Simone De

Francesco Vile

Michela

Gross Maria

[Signature]

Anna Gpini

di interesse generale:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- d. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

1. Supportare le persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo e le loro famiglie, al fine di migliorarne la qualità della vita;

Francesca Guidotti

Francesca Vilella

Simone

Giorgia Modica

Veronica

Giorgia

Carlo



2. Promuovere una cultura dell'inclusione anche attraverso incontri, meeting, eventi culturali, che portino il mondo delle persone con disabilità fuori dal cono d'ombra in cui spesso si trovano;

3. Favorire l'inclusione delle persone con disabilità, agevolandone l'accesso a servizi, terapie e momenti ludici ed aggregativi, anche fornendo loro un supporto di tipo economico;

4. Sostenere le famiglie delle persone con disabilità nel loro ruolo di caregiver, anche favorendo l'accesso delle stesse ad un servizio di supporto psicologico;

5. Collaborare con enti pubblici e privati che perseguono finalità omologhe a quelle associative.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che

Guidotti

Arnesen

Simone

Francesca V.D.

Adolf

Gross Maria

Agnes

Groppi

	condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle	
	versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio	
	Direttivo.	
	In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o	
	senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale	
	dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti soci.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al	
	Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la	
	stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli	
	eventuali Regolamenti.	
	Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il	
	termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso	
	il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la	
	deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli	
	interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.	
	ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere	
	disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di	
	recesso senza oneri per il socio.	
	L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto	
	nell'Assemblea.	
	Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle	
	modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di	

Francesca Guidotti

Flavio Neri

Anna Di

Grossi Modica

Roberto Capponi

Angelo

limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone soci agli enti soci, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

ART. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.



Francesca Guidotti

Francesca Vella

Simone

Modia

Meleah

Gross

[Signature]

Lappini

[Signature]

	Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per	
	iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei	
	partecipanti alla stessa.	
	La comunicazione è annotata nel Libro Soci.	
	Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le	Francesca Guidotti
	modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza	
	dalla qualifica di socio, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e	
	sul Libro Soci.	
	Il socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli	
	organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso	
	con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.	
	La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua	Simone Francesca Uhl
	adozione ed annotata nel Libro Soci.	
	Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio	Nadia Grossi
	Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione	
	d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.	
	ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie	
	I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle	Grossi
	malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	TITOLO III - ORGANI	
	ART. 7 – Organi dell'Associazione	

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo e di Revisione Legale.

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 9 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Francesca Gubbi

Francesca Uda

Simone

Giovanna Modica

Modica

free

Giovanna

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ART. 10 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Vice Segretario e del Tesoriere;
- la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla

Francesca Guidotti

Francesca Weller

Gross Modia

Roberto

Agree Golan

competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge.

ART. 11 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita



Subito

Stavesea

Stavesea

Stavesea

Stavesea

Stavesea

Francesca Villa

Giovanna Modica

Angela Gopin

con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Vice Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due

Francesca Giudice

Francesca Giudice

Francesca Giudice

Francesca Giudice

Francesca Giudice

Francesca Giudice

Francesca Giudice

Francesca Giudice

volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo,

Francesca Giubotti

Silvia Scari

Francesca Villa

Michele

Giosè Modica

Paolo Caputo

Paolo Caputo

nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già

Guidotti

Esaverese

Esaverese

Sima

Grossi

Modia

Modia

Modia

provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.



Francesco Guidotti
Simone
Michela

Francesco Vella
Giovanna
Modica

Gabriella
Gabriella

	Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.	
	ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo	
	Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali.	Francesca Giubotti
	Coadiuvava il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.	
	ART. 17 – Il Vicesegretario del Consiglio Direttivo	
	Il Vicesegretario supporta il Segretario nelle sue funzioni e lo sostituisce ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle stesse.	Francesca Uboldi
	ART. 18 – Il Tesoriere	
	Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.	Sime BDB Giovanna Modio
	ART. 19 – L'Organo di Controllo	
	L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.	Meladell
	L'Organo di Controllo è monocratico.	
	L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.	
	L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.	francesca

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 20 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;

Francesca Fiddite

Simone Delli

Francesca Villa

Adelphi

Giovanna Modio

Apote

Gopi

	– rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;	
	– entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;	
	– entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;	
	– entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;	
	– ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.	
	ARTICOLO 21 – Patrimonio, contributi e convenzioni	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.	
	Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.	
	L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.	
	La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.	
	Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.	
	I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.	
	Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.	
	ART. 22 – Bilancio	
	Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.	

Guidotti

Scamarcia
Flavio

Simon
Boil
Grossi
Modia

Modia

Grossi
Grossi

L. 117/17
Art. 79
Art. 84
Art. 117/17

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 23 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo



Simone Bolc. Amministratore Delegato

Utile

Giovanni Modica

gab. Gajani

	svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2	
	dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del	
	D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	ART. 24 – Libri Sociali Obbligatori	
	L'Associazione tiene:	
	– il Registro dei Volontari;	
	– il Libro Soci;	
	– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	– il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;	
	– il Libro degli Inventari.	
	I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata	
	inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria	
	decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le	
	eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.	
	Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa	
	all'Organo di Controllo stesso.	

Francesca Fadda
Francesca Vile

Simone Bol.
Giorgio Nodia

Delia

Andrea Caputo

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 26 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss.

Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ART. 27 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella

Francesca Fidduti
Simone Bolin
Michele

Francesca Ubbi

Grazi Maria

gab

Gabri

normativa specialistica di settore.

ART. 28 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 02/11/2023

al N. 3883 serie 3

versati € 200,00

per IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)

Valentina Gasco

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Francesca Guidotti
Francesca Utole

Simone
Grossi Modica

Albino

Albino